

Le catene di San Patrignano: il consenso dell'avente diritto e lo stato di necessità di fronte al "canto delle Sirene" dell'eroina.

di **Antonella Massaro**

Sommario. **1.** La serie televisiva *SanPa*: il "risveglio" del caso Muccioli e del "processo delle catene". – **2.** La sentenza di condanna del Tribunale di Rimini per sequestro di persona e maltrattamenti. – **3.** La sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Bologna: il consenso dell'avente diritto e l'eccesso colposo in riferimento allo stato di necessità "effettivo". – **4.** La sentenza della Corte di cassazione: lo stato di necessità putativo come unica scriminante di riferimento. – **5.** Consenso dell'avente diritto e stato di necessità di fronte al "canto delle Sirene" della crisi di astinenza del tossicodipendente. – **5.1.** L'art. 50 c.p.: la determinatezza dell'oggetto del consenso come necessario presupposto della scriminante. – **5.2.** Lo stato di necessità e l'eccesso colposo. – **6.** Un ingiusto mezzo per un giusto scopo?

1. La serie televisiva SanPa: il "risveglio" del caso Muccioli e del "processo delle catene".

SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano, la prima serie televisiva italiana di tipo documentaristico realizzata da Netflix, ha riaperto improvvisamente i riflettori su una vicenda che, pur avendo appassionato e diviso l'opinione pubblica negli anni Ottanta e Novanta, sembrava essersi dissolta con la stessa potenza con cui era esplosa: una sorta di fuoco di paglia, prima alimentato dalla benzina del clamore mediatico e poi soffocato dalle ceneri del silenzio di comodo.

Il protagonista della storia è Vincenzo Muccioli, il fondatore di San Patrignano e, quindi, della più grande comunità d'Europa per l'accoglienza e il recupero dei tossicodipendenti. Il teatro è quello di un'Italia che, ancora inebriata dalla sbornia di ottimismo messa in circolo dai primi anni Ottanta, si scopre sopraffatta dalla circolazione su larga scala dell'eroina: la droga che si impadronisce del corpo, che svuota e trasforma l'anima e che, soprattutto, "addormenta i sogni".

Le istituzioni distratte e immobili, i genitori disperati e impotenti, i ragazzi svuotati e rifiutati. Nel buio di una notte che la comparsa dell'AIDS contribuirà a rendere ancor più fitta e impenetrabile, il progetto di Vincenzo Muccioli appare a molti come uno dei pochi raggi di luce capaci di indicare la rotta: una collina a Coriano, in provincia di Rimini, un'accoglienza gratuita fondata



sullo spirito di comunità, un uomo carismatico, amante dei cani, dei cavalli e della parapsicologia, ma soprattutto disposto a scommettere sulle iniezioni di amore e di lavoro come antidoto a quelle di droga.

Lo sviluppo narrativo di *SanPa* si muove su una sapiente ed equilibrata alternanza tra prospettive diverse e complementari. Lo sguardo e la voce di Vincenzo Muccioli, il ricordo del figlio Andrea, il racconto degli ex ragazzi di San Patrignano sono costantemente proiettati sullo sfondo del contesto sociale, culturale e politico di quegli anni: Muccioli ospite dei programmi televisivi più popolari, i sostenitori d'eccezione come Red Ronnie e Paolo Villaggio e, soprattutto, il supporto ininterrotto di Gian Marco e Letizia Moratti, senza il cui sostegno economico San Patrignano non sarebbe divenuto un autentico punto di riferimento per il recupero e la prevenzione nel settore del tossicodipendenze.

Vincenzo Muccioli da una parte, San Patrignano dall'altra: da un rapporto di perfetta simbiosi e immedesimazione, si passa a un progressivo distacco fino a giungere a un autentico "parricidio", come nelle migliori tradizioni tragico-psicoanalitiche.

La parabola umana di Vincenzo Muccioli sembra segnata dagli abbagli di un successo che rischia di degenerare in onnipotenza, finendo per condizionare inevitabilmente le sorti della sua creatura. La crescita esponenziale di San Patrignano, che arriva a ospitare migliaia di ragazzi, corrisponde solo apparentemente a una sua apertura all'esterno: il simbolo dell'accoglienza solidale e dello spirito di comunità si espone progressivamente al ripiegamento sulle logiche delle istituzioni totali, divenendo inespugnabile e poco tollerante con chi mette in discussione le sue regole.

Questo è, grosso modo, il racconto che emerge dai cinque episodi di *SanPa*, della durata di un'ora ciascuno, nei quali un copioso materiale di archivio si alterna alle interviste di chi San Patrignano lo ha visto con i propri occhi e lo ha vissuto sulla propria pelle.

Era pressoché inevitabile che la serie di Netflix suscitasse diffidenze e polemiche per la selezione dei fatti raccontati e per la prospettiva dalla quale si è scelto di osservarli. Di particolare interesse, ad ogni modo, è il peso attribuito dal racconto televisivo alle vicende giudiziarie che hanno segnato la storia di Muccioli e di San Patrignano, filtrate soprattutto attraverso il racconto di Vincenzo Andreucci: negli anni Ottanta giudice istruttore per il "processo delle catene", negli anni Novanta giudice per le indagini preliminari nel processo relativo all'omicidio Maranzano. I reati per i quali si procede sono diversi (sequestro di persona e maltrattamenti, nel primo processo; omicidio, favoreggiamento personale e occultamento di cadavere, nel secondo processo), ma si tratta chiaramente di vicende giudiziarie tenute insieme dalla comune matrice di quella "costrizione a fin di bene" che rappresentava l'aspetto più discusso del "metodo San Patrignano".



Se si fosse reso necessario, avvertiva Muccioli, si sarebbe praticato un "trattenimento coattivo" dei ragazzi che, nei momenti più difficili del complesso *iter* che li avrebbe condotti a superare la dipendenza fisica e quella psicologica dalla droga, intendessero abbandonare il percorso intrapreso nella comunità: meglio incatenarli oggi che vederli morti in strada con un ago in vena domani. Come un padre che sceglie la strada degli scappellotti nei confronti del figlio ribelle e riottoso rispetto alle regole che gli vengono imposte a fin di bene, così Muccioli ritiene di comportarsi nei confronti di ragazzi fragili e vulnerabili rispetto ai quali non esita ad assumere un ruolo dichiaratamente paterno o, meglio, paternalistico.

Il processo delle catene sembrerebbe destinato a infrangere sul nascere il mito utopico di cui San Patrignano aveva la pretesa di farsi portatore, ma l'effetto finale è esattamente l'opposto. Muccioli, condannato in primo grado e assolto in appello e in Cassazione, viene osannato dalle folle: non solo il pubblico nei programmi televisivi condotti da Pippo Baudo e Giancarlo Magalli, ma anche e soprattutto le centinaia di genitori che affollano le strade ringraziando Muccioli e soffocando con le loro grida di disperata riconoscenza il silenzio di uno Stato incapace di arginare il dilagare dell'eroina. Le catene invisibili della droga, insomma, sono ben più pericolose e dolorose di quelle che, nella piccionaia o nel canile di San Patrignano, servivano a superare i "momenti difficili". I racconti e le immagini di quei ragazzi incatenati e segregati in penose e mortificanti condizioni igienico-sanitarie, insomma, suscitano meno sdegno (e, forse, meno paura) di quelle degli *zombie* eroinomani costretti a vagare senza meta e senza prospettive tra le maglie di un tessuto urbano e sociale incapace di offrire loro sostegno. Il processo delle catene, quindi, finisce per alimentare una vertiginosa spirale di crescita di San Patrignano, progressivamente dotata di strutture produttive e terapeutiche sempre più all'avanguardia, mentre Vincenzo Muccioli si avventura per i sentieri sconnessi della popolarità e del potere.

Il secondo processo, seguito alla morte di Roberto Maranzano a seguito di un violento pestaggio nella macelleria "gestita" da Alfio Russo, interviene quando il rapporto tra Muccioli e i ragazzi del suo "cerchio magico" è già intaccato da dubbi, diffidenze, allontanamenti. Nella serie *SanPa* una delle voci narranti è quella di Walter Delogu, papà dell'attrice Andrea Delogu, che, dopo essere stato salvato da Muccioli quando l'eroina sembrava avergli definitivamente sbarrato la strada verso il futuro, diviene il suo autista e uomo di fiducia, quello che conosce meglio "le luci e le tenebre" di un personaggio dai mille colori e dalle mille sfumature. Proprio Walter Delogu, con un nastro sul quale ha registrato la voce di Muccioli mentre suggerisce di uccidere uno dei testimoni dell'omicidio Maranzano, diviene uno dei suoi principali accusatori o, a seconda dei punti di vista, traditori. In primo grado Muccioli viene condannato per favoreggiamento personale, ma non per omicidio colposo. Il secondo processo, tuttavia, segna un punto di non ritorno per il

“padre” di San Patrignano. La sua vitalità affievolisce progressivamente fino a spegnere del tutto quella fiamma capace, solo pochi anni prima, di sprigionare un bagliore magnetico e accecante.

Muccioli muore nel 1995, a 61 anni. Il finale della storia resta aperto, non solo per le molteplici versioni che circolano intorno alla morte di Muccioli, ma anche per l’interrogativo che la sua intuizione ambiziosa, e per certi aspetti visionaria, pone attraverso le parole di chi, come chiosa Fabio Cantelli, non sa ancora se è vivo grazie a Muccioli e San Patrignano o nonostante Muccioli e San Patrignano.

2. La sentenza di condanna del Tribunale di Rimini per sequestro di persona e maltrattamenti.

Il c.d. processo delle catene, come già precisato, riguardava il trattenimento di alcuni ospiti che, dopo il volontario ingresso in comunità, avevano espresso il desiderio di lasciare la collina di Coriano, essenzialmente per l’incapacità di gestire l’assenza di eroina: in molti casi il trattenimento era stato attuato mediante la segregazione in locali adibiti alla custodia di animali, isolando il tossicodipendente e ricorrendo in molti casi all’uso di catene per impedirne la fuga.

Il Tribunale di Rimini condanna Vincenzo Muccioli e altri operatori di San Patrignano per sequestro di persona e maltrattamenti¹. La sentenza di primo grado si impone all’attenzione degli addetti ai lavori per almeno due nodi critici, capaci di andare oltre le (innegabili) peculiarità della vicenda giunta all’attenzione dei giudici riminesi: da una parte, l’assedio mediatico che il Tribunale si era trovato a fronteggiare e, dall’altra parte, l’inquadramento sistematico del consenso dell’avente diritto e dello stato di necessità.

1) Le possibili distorsioni di un processo (prima di tutto) mediatico. La pronuncia dei giudici riminesi esordisce con una tanto perentoria quanto inusuale stigmatizzazione dell’«eccezionale interesse» suscitato dal caso Muccioli «in ogni strato della pubblica opinione», capace di provocare «persistenti e nocive distorsioni della verità storica e processuale»². All’interesse «continuo e pressante» della stampa e degli organi di informazione avrebbe fatto eco l’indebita ingerenza del mondo politico, che, anche attraverso suoi autorevoli esponenti, «non ha esitato ad indulgere ad apprezzamenti del tutto favorevoli alla condotta degli imputati [...], a dispetto di ogni considerazione di buon gusto e di stile»³. Senza contare la morbosa

¹ Trib. Rimini, 16 febbraio 1985, in *Foro it.*, 1985, II, 431 ss., con note di G. LA GRECA, *Trattamenti obbligatori e comunità terapeutiche per tossicodipendenti* e D. PULITANO, *Coazione a fin di bene e cause di giustificazione*.

² Trib. Rimini, 16 febbraio 1985, cit., 433-434.

³ Trib. Rimini, 16 febbraio 1985, cit., 435-436.

attenzione dell'opinione pubblica sulle sorti di un personaggio sorretto da «un formidabile apparato propagandistico», pronto a sostenere la bontà del suo "metodo": «si è giunti così ad inscenare varie manifestazioni di aperto dissenso verso i giudici del collegio, promuovendo persino cortei di protesta che, partendo da varie città d'Italia, si sono arrestati letteralmente sulle soglie del tribunale per sottolineare, anche con la proposizione di aperte minacce, l'esigenza di una giustizia sommaria ed esemplare quale quella che, tanto frequentemente, con la irrazionalità propria delle masse, il popolo intende ottenere»⁴.

Si tratta indubbiamente di un *incipit* "irrituale", infarcito del contrariato sdegno di giudici chiamati a confrontarsi con una folla dalla "psicologia" tanto irrazionale quanto incontenibile.

Erano gli anni in cui la consistenza del «processo parallelo» condotto al di fuori delle aule di giustizia e caratterizzato da violente polemiche sulle indagini, sul dibattimento e sulla sentenza⁵ inizia a mostrare il suo volto mutevole e insidioso. Enzo Tortora era stato arrestato solo due anni prima e si stava asfaltando la via che avrebbe condotto, per esempio, al linciaggio mediatico di Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro per l'omicidio di Marta Russo, ai plastici della villetta di Cogne nei salotti di "Porta a Porta", all'annuncio del ritrovamento del cadavere di Sarah Scazzi in diretta televisiva. Si stava assistendo, altrimenti detto, ai primi vagiti di quel "processo mediatico" che, se attualmente ha conquistato addirittura la dignità di una voce enciclopedica⁶, negli anni Ottanta ancora lasciava sgomenti i giudici trovatisi, loro malgrado, al centro della croce rossa su cui si indirizzava il fuoco della pressione "comunicativa".

SanPa riesce a fotografare con mirabile nitidezza i contorni di quella esplosione mediatica di Vincenzo Muccioli, che, come già precisato, il processo delle catene non farà altro che confermare e amplificare, almeno per gli anni immediatamente successivi.

2) La sistematica delle cause di giustificazione sul banco di prova di San Patrignano: il consenso dell'avente diritto e lo stato di necessità. Pur trattandosi di un contesto che solo *lato sensu* può definirsi "terapeutico", la coppia concettuale di scriminanti chiamate a fare i conti con la realtà descritta da San Patrignano è la stessa cui, storicamente, è stato affidato anche il delicato compito di tratteggiare le condizioni e i limiti di legittimità dell'attività medico-chirurgica: il consenso dell'avente diritto e lo stato di necessità⁷.

⁴ Trib. Rimini, 16 febbraio 1985, cit., 437 ss.

⁵ G. LA GRECA, *Trattamenti obbligatori e comunità terapeutiche per tossicodipendenti*, cit., 433.

⁶ G. GIOSTRA, voce *Processo mediatico*, in *Enc. dir., Annali*, X, 2017.

⁷ D. PULITANO, *Coazione a fin di bene e cause di giustificazione*, cit., 438.

La tesi difensiva ruotava attorno al consenso espresso da ciascun ospite all'ingresso in comunità, con la consapevolezza che sarebbe stato trattenuto lì con ogni mezzo, fino a quando il recupero non potesse considerarsi concluso. Un'eventuale revoca del consenso inizialmente prestato, quindi, avrebbe dovuto considerarsi improduttiva di effetti, in quanto direttamente collegata proprio a quella condizione di astinenza da cui gli ospiti intendevano liberarsi con il loro ingresso a San Patrignano. Il periodo successivo alla mancata assunzione di eroina, si precisava, sarebbe caratterizzato da due fasi. La prima (c.d. scimmia, per i movimenti scomposti del corpo che la contraddistinguono) più breve e intensa, nella quale si manifestano gli effetti di una dipendenza meramente "fisica"; la seconda (c.d. idea fissa), di più lunga durata, nella quale il bisogno psico-fisico di sostanza stupefacente induce a condotte che vanno dalle bugie e dalle simulazioni alla violenza nei confronti, per esempio, dei familiari o alla commissione di altri reati. Proprio in questa fase diveniva necessario "trattenere" il tossicodipendente che, stando alle parole di Vincenzo Muccioli, «non è un capace di intendere, ma di volere, cioè sa quello che fa, ma non sa determinarsi»⁸.

Anche a non voler ritenere configurabile la scriminante dell'art. 50 c.p., sarebbe stato comunque possibile far riferimento a un soccorso di necessità ex art. 54 c.p.: se gli ospiti della comunità avessero fatto ritorno al consorzio civile sulla base di una "decisione" assunta per effetto dell'astinenza, l'esito inevitabile sarebbe stato quello di una ricaduta nell'assunzione di eroina, con conseguenze dannose per se stessi e per la società. La segregazione e l'incatenamento, allora, servivano unicamente a evitare il pericolo attuale di un danno grave alla persona, proprio come si farebbe, per affidarsi ancora alle parole di Muccioli, con chi sta per gettarsi da un ponte⁹.

Il Tribunale di Rimini non ritiene convincenti le argomentazioni sostenute dalla difesa.

Con particolare riguardo alla causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto, i giudici di primo grado premettono che l'applicazione dell'art. 50 c.p. in presenza di offese alla libertà personale sia ammissibile entro quegli stessi limiti posti dall'art. 5 c.c. per l'integrità fisica¹⁰: la scriminante, in particolare,

⁸ Le "basi" del "metodo San Patrignano" sono così riassunte dalla sentenza d'appello, su cui, *amplius*, § successivo.

⁹ Trib. Rimini, 16 febbraio 1985, cit., 451.

¹⁰ La scriminante dell'art. 50 c.p. ruota attorno allo sfuggente concetto di diritto disponibile (tra gli altri, R. RIZ, *Il consenso dell'avente diritto*, Cedam, 1979, 84 ss.; C. PEDRAZZI, voce *Consenso dell'avente diritto*, in Enc. dir., IX, 1961, 142 ss.; F. ALBEGGIANI, *Profili problematici del consenso dell'avente diritto*, Giuffrè, 198, , 48 ss.), che, come ampiamente noto, si è spesso cercato di circoscrivere "prendendo a prestito" l'art. 5 c.c. Sebbene anche la giurisprudenza più recente non esiti a ricorrere alla disciplina di matrice civilistica (tra le più recenti, Cass., Sez. I pen., 2 ottobre 2019, n. 46895), l'impiego dell'art. 5 c.c. per riempire di contenuto l'art. 50 c.p. non ha mancato di suscitare delle perplessità, rivelando, in effetti, una strutturale inadeguatezza sul

non potrebbe operare a fronte di menomazioni così gravi da diminuire in modo notevole la funzione sociale dell'individuo e, in ogni caso, quando gli atti di disposizione risultino contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume¹¹. Queste premesse, sempre ad avviso del Tribunale, troverebbero il proprio fondamento costituzionale nell'art. 13 Cost. e nel principio di inviolabilità della libertà personale¹². Ammesso (e non concesso), quindi, che gli ospiti avessero consentito al loro trattenimento "in ogni modo", sarebbe invalida una manifestazione di volontà diretta a permettere la segregazione in ambienti antigienici e malsani, magari mediante l'impiego di catene¹³.

A ciò si aggiunga che la revoca del consenso intervenuta successivamente non può essere ritenuta priva di effetti muovendo dall'assunto, generalizzato e apodittico, di una incapacità del tossicodipendente di determinarsi in maniera consapevole: i giudici si riferiscono anzi a studi scientifici che, anche analizzando i rapporti tra la dipendenza fisica e quella psichica, sembravano delineare un quadro differente, fermo restando che era mancato ogni accertamento in ordine alle effettive capacità degli ospiti di San Patrignano sottoposti, malgrado una manifestazione di volontà in senso contrario, a trattamenti coercitivi.

Sul versante dello stato di necessità, poi, si osserva come il ritorno nel consorzio civile da parte di soggetti in fase di svezamento dall'eroina non costituisce sempre e comunque la premessa per le funeste conseguenze agitate dai responsabili della comunità¹⁴. Il trattenimento era del resto motivato da ragioni molto diverse tra loro: accanto a una finalità *lato sensu* terapeutica, non mancavano coercizioni disposte con un intento di esemplarità, con una volontà punitiva o per esigenze organizzative della

versante strettamente penalistico: per un'efficacia dell'art. 5 c.c. circoscritta al solo diritto civile o, comunque, per un suo "ridimensionamento" a fini penalistici, O. VANNINI, *Quid iuris?*, vol. II, *Lesione personale*, Giuffrè, 1948, 57 ss.; F. ALBEGGIANI, *Profili problematici del consenso dell'avente diritto*, cit., 69; F. GIUNTA, *Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/1997, 87; M.B. MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, Giappichelli, 2001, 84 ss.; S. TORDINI CAGLI, *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, Bononia University Press, 2008, 234. Si consideri che, accanto alla dottrina prevalente che ravvisa nella disposizione in questione un principio generale riferibile ad ogni attività concernente in qualche modo il corpo umano (A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu-F. Messineo, Giuffrè, 1961, 113 ss.), si pongono coloro che la ritengono applicabile solo agli atti con cui un soggetto dispone del proprio corpo a beneficio di altri (M. PESANTE, voce *Corpo umano (atti di disposizione)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Giuffrè, 1961, 140).

¹¹ Sul punto la sentenza riprende, pressoché testualmente, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, XIV ed., Giuffrè, 1997, 288.

¹² Trib. Rimini, 16 febbraio 1985, cit., 448.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Trib. Rimini, 16 febbraio 1985, cit., 451.

comunità che nulla avevano a che vedere con le condizioni di salute degli ospiti¹⁵.

Neppure potrebbe invocarsi, ex art. 59, quarto comma c.p., un'erronea supposizione di uno stato di necessità, posto che quest'ultima richiederebbe pur sempre un errore scusabile¹⁶: in capo al Muccioli, presentato come uno dei massimi esperti internazionali di comunità per tossicodipendenti, non potrebbe ipotizzarsi, ad avviso dei giudici, un errore scusabile sulla legittimità dei mezzi impiegati all'interno della comunità. Pare opportuno precisare al riguardo che l'oggettiva ragionevolezza dell'errore rilevante per la prevalenza del putativo sul reale accordata dall'art. 59, quarto comma c.p. è un requisito non richiesto dalla disposizione codicistica e che, pur pressoché unanimemente confermato dalla giurisprudenza¹⁷, finisce per condurre a una sostanziale *interpretatio abrogans* della residua responsabilità per colpa¹⁸: se, infatti, si richiede un errore scusabile come presupposto di esclusione del dolo, si escluderebbe *in re ipsa* una residua responsabilità per colpa, pure prevista esplicitamente dall'art. 59 c.p.

Ad avviso del Tribunale di Rimini, ad ogni modo, dovevano ritenersi integrati gli elementi costitutivi dei delitti di sequestro di persona e di maltrattamenti. Considerati, però, gli indubbi risultati raggiunti da Vincenzo Muccioli, nonché la «speranza suscitata in tante famiglie ed in tanti giovani che si sono rivolti a S. Patrignano, pur ignorandone le deficienze, con un'ansia ed un'un'aspettativa che costituiscono già di per sé, in molti casi, il primo passo per un futuro reinserimento nella società», si ritiene doveroso riconoscere, oltre al vincolo della continuazione, le attenuanti generiche: Muccioli viene quindi condannato alla reclusione di un anno e otto mesi, pena più severa di quella degli altri imputati «per il ruolo che egli ha assunto in tutta la vicenda e che ha costantemente difeso con la sua inesauribile capacità di stare sulla scena (e che, in definitiva, si traduce in un'amissione di maggiore responsabilità)»¹⁹.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Di recente V. PLANTAMURA, *L'omicidio per legittima difesa (I parte)*, in *Arch. pen.*, 3/2014, 16-17.

¹⁷ Tra le tante pronunce in materia di legittima difesa putativa, per tutte, Cass., sez. III pen., 10 ottobre 2019, n. 49883, punto 3.3 del *Considerato in diritto*.

¹⁸ Trib. Rimini, 16 febbraio 1985, cit., 458-459.

¹⁹ Trib. Rimini, 16 febbraio 1985, cit., 459-460.

3. La sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Bologna: il consenso dell'avente diritto e l'eccesso colposo in riferimento allo stato di necessità "effettivo"

I giudici di appello, con una pronuncia accolta da meno clamore, «se non con indifferenza», da molti organi di stampa, conclude invece per l'assoluzione di Vincenzo Muccioli e dei suoi più stretti collaboratori²⁰.

L'interesse della sentenza in questione risiede soprattutto nelle considerazioni svolte in materia di consenso dell'avente diritto, che mettono a fuoco alcune criticità della scriminante delineata dall'art. 50 c.p. La premessa da cui si muove è quella per cui le condizioni poste per l'accesso a San Patrignano erano tanto la serietà del proposito di disintossicarsi quanto il consenso ad essere trattenuti contro la propria volontà durante la fase di disintossicazione: «le carte processuali dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio che tutti conoscevano ed accettavano siffatta condizione»²¹.

La delicata questione relativa alla successiva revoca del consenso, allora, rischia di risultare mal posta: se il tossicodipendente ha accettato, ora per allora, una limitazione della propria libertà personale per un momento in cui avrebbe esplicitato la volontà di uscire in ragione della "sete di droga" che avrebbe preso il sopravvento, la c.d. revoca altro non sarebbe che il verificarsi della condizione accettata al momento dell'ingresso nella comunità²². L'autodeterminazione del tossicodipendente è quella che lo ha condotto alle porte di San Patrignano, accettando anche quel *minimun* di costrizioni necessarie ad impedire il ritorno alla droga: «l'autodeterminazione del tossicodipendente di farsi curare, cioè di accettare la terapia offertagli da altri, implica una scelta autolimitativa, che non può essere, al primo inevitabile richiamo estintivo la droga, revocata in nome di un'autodeterminazione, il cui sapore di farsa non dovrebbe sfuggire a nessuno»²³.

I giudici di secondo grado precisano, allora, che la questione realmente problematica non sia rappresentata dalla revoca del consenso e (quindi) dal divieto di uscire in sé, quanto piuttosto dalle *modalità attuative della privazione di libertà e dalla durata temporale del consenso iniziale*²⁴. Non sarebbe risolutivo il preteso riferimento all'art. 5 c.c., posto che in questo caso non verrebbero in considerazione l'integrità fisica, l'ordine pubblico e il buon costume. Più confacente, invece, risulta quanto previsto dal secondo comma dell'art. 32 Cost., che, in caso di trattamento sanitario obbligatorio, impedisce al legislatore di violare i limiti imposti dalla dignità umana. L'incatenamento e la restrizione in condizioni ambientali indecorose devono certamente

²⁰ App. Bologna, 28 novembre 1987, in *Foro it.*, II, 588 ss., con osservazioni di C. RAPISARDA, da cui è tratto il virgolettato riportato nel testo.

²¹ App. Bologna, 28 novembre 1987, cit., 592-593.

²² App. Bologna, 28 novembre 1987, cit., 594.

²³ App. Bologna, 28 novembre 1987, cit., 602.

²⁴ App. Bologna, 28 novembre 1987, cit., 595.

considerarsi lesive della dignità: se la libertà personale è un bene disponibile, la dignità della persona esprime un valore che non può essere oggetto di «patteggiamenti» e che, come tale, individua nel nostro ordinamento un bene indisponibile²⁵. Il *consenso*, per contro, può operare in funzione *scriminante* per tutte le forme di *trattenimento* poste in essere *senza* il ricorso a *modalità umilianti*. Potrebbe obiettarsi, precisa la sentenza d'appello, che in questo si lascino arbitri i "terapeuti" di decidere quando il singolo soggetto sia davvero pronto ad abbandonare senza pericolo la comunità. Si replica, però, osservando che nessuno dei soggetti passivi avesse lamentato un trattenimento posto in essere nonostante l'avvenuta liberazione psico-fisica dal desiderio di assumere sostanze stupefacenti: gli ospiti "fuggiti", anzi, erano mossi essenzialmente dal desiderio di bucarsi, prontamente soddisfatto una volta fuori da San Patrignano.

Per le forme di trattenimento "non umilianti", proseguono i giudici bolognesi, ben potrebbe operare anche la scriminante dello stato di necessità "reale", non rendendosi necessario passare per l'erronea supposizione *ex ultimo comma* dell'art. 59 c.p. «Senza minimizzazioni o catastrofismi di maniera», deve prendersi atto del grave danno alla persona derivante dall'assunzione di eroina, che rende altresì attuale il pericolo per chi sia dipendente da quella sostanza²⁶. La segregazione imposta agli ospiti della comunità era strettamente funzionale alla necessità di impedire loro il drammatico ritorno all'eroina, senza contare che l'attualità del pericolo potrebbe essere intesa, in senso meno restrittivo, come "incombenza" o "immanenza" dello stesso²⁷. Quanto alla non evitabilità del pericolo, i giudici proiettano le proprie considerazioni sullo sfondo delle risposte inadeguate fornite dall'ordinamento italiano: molti autorevoli parlamentari avevano evidenziato i ritardi e le inefficienze delle strutture pubbliche, senza contare le numerose famiglie approdate a San Patrignano dopo aver preso atto dell'inadeguatezza di soluzioni alternative, spesso di difficile (e costoso) accesso²⁸. Nessun dubbio quindi che, ferma restando l'operatività del consenso, i trattamenti "non umilianti" sarebbero risultati scriminati anche (e "direttamente") per il tramite dell'art. 54 c.p.

Riguardo ai trattenimenti posti in essere ricorrendo a quelle catene che sono divenute il simbolo del primo processo a Vincenzo Muccioli, i giudici bolognesi ritengono che in quel caso le modalità attuative della limitazione della libertà personale avrebbero dato luogo a un eccesso colposo (art. 55 c.p.): i mezzi cui si è fatto ricorso, esorbitanti rispetto alla finalità di salvare i singoli ospiti, erano stati anche la conseguenza della struttura rudimentale e

²⁵ App. Bologna, 28 novembre 1987, cit., 594-595.

²⁶ App. Bologna, 28 novembre 1987, cit., 599.

²⁷ App. Bologna, 28 novembre 1987, cit., 601.

²⁸ App. Bologna, 28 novembre 1987, cit., 599-600.

approssimativa esistente al momento dei fatti. Gli ospiti, detto altrimenti, erano stati accolti in una struttura oggettivamente inadeguata: al momento dell'ingresso, tuttavia, non si prevedeva certo di dover far ricorso a quei mezzi sproporzionati e «quando se ne manifestò l'esigenza si ritenne per colpa di non poter fare diversamente».

L'eccesso colposo in stato di necessità, trattandosi di fattispecie previste dall'ordinamento solo nella forma dolosa, conduce a escludere una responsabilità penale degli imputati²⁹.

Non manca, infine, un riferimento alla scriminante dell'art. 51 c.p., ritenuta applicabile per la specifica vicenda di un'ospite disposta a prostituirsi pur di ottenere i soldi necessari all'acquisto della droga: in questo caso, chiosano "paternalisticamente" i giudici, Muccioli si sarebbe comportato come il padre della ragazza, esercitando il diritto-dovere di impedirle di fuggire e, quindi, di vendere il suo corpo³⁰.

4. La sentenza della Corte di cassazione: lo stato di necessità putativo come unica scriminante di riferimento.

Se già in riferimento alla sentenza d'appello l'interesse degli "addetti ai lavori" sembrava significativamente scemato, della pronuncia della Corte di cassazione si fatica addirittura a trovare traccia nelle riviste specializzate³¹, che registrano tuttavia altri casi di "catene terapeutiche" al di fuori del contesto di comunità³².

La Corte di cassazione conferma le assoluzioni di Muccioli e degli altri imputati con una pronuncia che, però, non si allinea del tutto a quella della Corte d'Appello nella "scelta" delle scriminanti di riferimento. Se, in particolare, la sentenza di secondo grado si affidava alla coppia "consenso dell'avente diritto-stato di necessità", collocata oltretutto nella prospettiva delle scriminanti reali e non putative, i giudici di legittimità ritengono sussistenti i soli estremi di uno stato di necessità erroneamente supposto, rispetto al quale, per i trattenimenti realizzati con modalità umilianti, far operare l'eccesso colposo ex art. 55 c.p.

Nella ricostruzione della cornice normativa di riferimento la Suprema Corte considera non adeguato tanto il riferimento all'art. 13 Cost. quanto quello all'art. 5 c.c.: l'attenzione si concentra dunque sull'art. 32 Cost., ma anche sulla legge n. 833 del 1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale) e sulla legge n. 297 del 1985 (recante norme per la erogazione di contributi

²⁹ App. Bologna, 28 novembre 1987, cit., 602.

³⁰ App. Bologna, 28 novembre 1987, cit., 603.

³¹ Cass., sez. III pen., 29 marzo 1990, n. 8844, *inedita*.

³² Trib. Como, 19 settembre 1988, in *Foro it.*, 1989, II, 188 ss., riteneva integrato il reato di sequestro di persona per due genitori che avevano legato con una catena la figlia tossicodipendente per impedirle di uscire di casa e procurarsi la droga, riconoscendo tuttavia l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate). L'ordinamento, se da un lato riconosce il valore di "limite" della dignità umana e il diritto all'autodeterminazione del tossicodipendente, dall'altro lato prevede la possibile imposizione coattiva di un trattamento sanitario: dovrebbe quindi ammettersi, in via di principio, la legittimità di un consenso preventivo del tossicodipendente a un trattamento che preveda circoscritte limitazioni della propria libertà personale (quali il temporaneo divieto di allontanarsi dal luogo di cura o il temporaneo isolamento sotto sorveglianza in locali adeguatamente attrezzati), restando per contro precluso un consenso destinato a protrarsi per un arco temporale incongruamente dilatato rispetto alle esigenze di recupero del singolo soggetto o che preveda la segregazione dello stesso in ambienti angusti e malsani³³.

Se fino a questo punto le argomentazioni dei giudici di legittimità sembrano coincidere con quelle della sentenza impugnata, un primo scostamento significativo si riscontra in ordine alla questione della revoca del consenso. Affinché il consenso possa produrre un effetto scriminante è necessario che lo stesso persista nel momento in cui il suo destinatario ponga in essere la condotta "offensiva". I giudici di legittimità, interpretando "in senso stretto" il requisito della attualità del consenso, escludono quindi che lo stesso possa essere prestato ora per allora, giungendo a coprire l'intera e indefinibile durata del trattamento: ragionare in senso contrario significherebbe, tra l'altro, disconoscere del tutto la capacità di autodeterminazione del tossicodipendente³⁴. "Recuperando" sul punto molte delle considerazioni svolte dal Tribunale di Rimini, la Suprema Corte ritiene invece che lo stato di tossicodipendenza non possa considerarsi, in quanto tale, un fattore in grado di annullare la capacità di intendere e di volere del soggetto, a meno che lo stesso non provochi alterazioni patologiche permanenti e, quindi, una vera e propria malattia psichica: si tratta, però, di accertamenti che non risultano svolti per i fatti oggetto di procedimento³⁵.

L'intervenuta revoca del consenso mette quindi fuori gioco l'art. 50 c.p. Resta tuttavia la possibilità, già ammessa dai giudici di appello, di invocare lo stato di necessità, che però ad avviso della Corte di cassazione rileverebbe solo per il tramite dell'art. 59, quarto comma c.p. Non si mette in discussione la sussistenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, mentre delle considerazioni più articolate risultano svolte per il requisito della non evitabilità altrimenti del pericolo. Sono tre, in particolare, gli argomenti valorizzati a questo scopo. Anzitutto, San Patrignano era strutturata come

³³ Cass., sez. III pen., 29 marzo 1990, n. 8844, cit., 21-22.

³⁴ Cass., sez. III pen., 29 marzo 1990, n. 8844, cit., 23.

³⁵ Cass., sez. III pen., 29 marzo 1990, n. 8844, cit., 24-25.

una comunità *drug free*, nel senso che ai fini della disintossicazione non venivano usati droghe o farmaci sostitutivi, individuando invece nel lavoro il principale strumento per il reinserimento sociale del tossicodipendente: il metodo usato nella comunità toscana, denominato negli Stati Uniti come "tacchino freddo", si fondava dunque sull'interruzione totale dell'uso di droghe o farmaci, muovendo dal principio secondo cui "di eccesso di eroina si muore, di mancanza mai". In secondo luogo, doveva prendersi atto di come, nel periodo intercorrente tra il 1978 e il 1981, le strutture sanitarie e di assistenza sociale fossero poche e complessivamente inadeguate. A ciò doveva aggiungersi, infine, che se un tossicodipendente, fatta un'esperienza di comunità, si allontana senza pervenire a una completa "liberazione", è portato ad addurre a giustificazione del suo comportamento successivo il fallimento del primo tentativo di disintossicazione, divenendo così irrecuperabile.

Le circostanze alle quali si è fatto riferimento giustificano, secondo la Corte di legittimità, l'erroneo convincimento degli imputati di poter fare ricorso, in quel momento, solo alla metodologia "tacchino freddo", ritenuta quella più convincente a San Patrignano, per evitare agli ospiti danni più gravi di quelli derivanti dal sacrificio della libertà personale³⁶.

In riferimento ai trattamenti "non umilianti", lo stato di necessità viene dunque in considerazione come scriminante putativa e non effettiva, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di secondo grado.

Quanto ai trattenimenti che avevano visto l'intervento (anche) delle catene, la Corte di cassazione conferma che si sia trattato di un eccesso colposo rilevante ex art. 55 c.p., difettando la proporzione tra l'azione lesiva e il pericolo: la colpa, in particolare, sarebbe consistita nella mancata predisposizione di locali sufficienti e idonei per lo svolgimento della terapia disintossicante e, soprattutto, per l'«erronea valutazione circa le diverse esigenze terapeutiche dei vari tossicodipendenti in cura e l'adeguatezza dei mezzi usati»³⁷. L'eccesso, tuttavia, per le ragioni già precisate, va riferito alla causa di giustificazione e non a quella reale³⁸, attraverso la combinazione dell'art. 59, quarto comma c.p. e dell'art. 55 c.p.³⁹.

Si conferma, infine, l'applicazione dell'art. 51 c.p. in riferimento alla specifica vicenda "isolata" dalla sentenza di appello.

³⁶ Cass., sez. III pen., 29 marzo 1990, n. 8844, cit., 30-31, facendo esplicito riferimento al conflitto di interessi, che sarebbe alla base dello stato di necessità anche *sub specie* di soccorso di necessità e che, nel caso in questione, si sarebbe risolto con il sacrificio dell'interesse dotato di un valore sociale inferiore rispetto a quello minacciato.

³⁷ Cass., sez. III pen., 29 marzo 1990, n. 8844, cit., 34.

³⁸ Cass., sez. III pen., 29 marzo 1990, n. 8844, cit., 35.

³⁹ Sulla possibile operatività dell'eccesso colposo anche in riferimento alla scriminante putativa valga per tutti il rinvio a G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VIII, 2019, 279.

5. Consenso dell'avente diritto e stato di necessità di fronte al "canto delle Sirene" della crisi di astinenza del tossicodipendente.

Sebbene le "catene di San Patrignano" raccontino una vicenda indubbiamente "singolare", che risente delle peculiarità di un caso per certi aspetti "irripetibile", è altrettanto incontestabile che i nodi con i quali la giurisprudenza è stata chiamata a confrontarsi in materia di cause di giustificazione chiamino in causa alcuni aspetti di sistema delle singole scriminanti e della loro disciplina generale, a partire da quella prevista in materia di erronea supposizione e di eccesso colposo. Proprio per questa ragione il processo delle catene, pur nella sua consistenza di "caso limite", offre, ancora oggi, lo spunto per considerazioni di più ampio respiro sistematico.

5.1. L'art. 50 c.p.: la determinatezza dell'oggetto del consenso come necessario presupposto della scriminante.

Una possibile rilevanza del consenso dell'avente diritto, come precisato, è stata riconosciuta solo in secondo grado, trovando invece le porte sbarrate tanto in primo grado quanto nel giudizio di Cassazione.

La premessa dalla quale sembra opportuno muovere per meglio contestualizzare la scriminante di cui all'art. 50 c.p. può così sintetizzarsi: affinché il consenso possa operare come scriminante, è necessario che il suo *oggetto* sia *determinato*. Potrebbe anzi ipotizzarsi che il grado di determinatezza dell'oggetto del consenso sia direttamente proporzionale a quello degli interessi coinvolti dall'"atto di disposizione": quando a venire in considerazione sono interessi personali o personalissimi, la scriminante può operare solo nella misura in cui sia possibile individuare l'oggetto in maniera sufficientemente determinata. Per "oggetto del consenso" deve intendersi anzitutto un riferimento ai *modi* e ai *tempi* entro cui si consente alla limitazione del proprio diritto, scriminando condotte che altrimenti si risolverebbero in un'offesa penalmente rilevante.

Se l'oggetto del consenso non risulta sufficientemente determinato, difetta un *presupposto* di operatività dell'art. 50 c.c., senza che neppure si ponga un problema relativo ai *limiti* dello stesso. Solo in presenza di un oggetto determinato, in effetti, è logicamente e giuridicamente possibile prendere in esame i limiti del consenso, contestualizzando altresì il requisito della attualità dello stesso e, dunque, la rilevanza di una sua eventuale revoca.

Come efficacemente evidenziato nella sentenza della Corte d'Appello di Bologna, la questione problematica atteneva non tanto al generico divieto di uscire dalla comunità quanto piuttosto alle modalità esecutive con cui il trattenimento era stato attuato dagli operatori di San Patrignano. Per ipotizzare una operatività dell'art. 50 c.p. non era sufficiente accertare che ciascun ospite avesse prestato il proprio consenso a un trattenimento "forzato" durante gli effetti dell'astinenza da eroina, dovendo piuttosto

verificarsi se il soggetto avesse consentito ad essere incatenato per giorni in locali adibiti al ricovero di animali e in condizioni igienico-sanitarie miserevoli. Se anche si fosse provato che qualche ragazzo avesse prestato un simile e dettagliato consenso, a quel punto sarebbero venuti in considerazione i limiti invalicabili dell'art. 50 c.p., sottratti alla sfera di disponibilità del singolo, che tanto i giudici di primo grado quanto quelli di appello hanno individuato nella dignità umana⁴⁰.

In maniera del tutto condivisibile, quindi, la Corte d'Appello di Bologna sposta l'attenzione sulle modalità di attuazione del trattenimento, con l'ulteriore conseguenza di ridimensionare la questione della *revoca del consenso*, che rappresenta l'altra faccia della medaglia del requisito della attualità dello stesso⁴¹.

Consentire a una limitazione della propria libertà personale, pare opportuno precisarlo, implica necessariamente l'impossibilità di revocare il consenso per un certo periodo di tempo. Se, per esempio, un soggetto si facesse chiudere in una stanza conservando fin dall'inizio e in ogni momento successivo la possibilità di farsi riaprire la porta, si tratterebbe di una segregazione solo apparente, del tutto equivalente alla situazione in cui la porta restasse aperta per tutto il tempo⁴².

Il problema, allora, diviene quello di stabilire i limiti di durata della impossibilità di revocare il consenso. Anche in questo caso sembra fondamentale muovere da un'esatta delimitazione dell'oggetto del consenso, che, come già precisato, implica una puntuale precisazione *ex ante* (non solo dei modi, ma anche) dei *tempi* entro cui si consente all'offesa arrecata al diritto di cui si è titolari. Oltre il limite temporale individuato *ex ante*, il consenso "iniziale" perde la propria efficacia e la condotta posta in essere nonostante un'esplicita volontà contraria del titolare del diritto diverrebbe illegittima.

Il caso di Ulisse, così come raccontato nel XII libro dell'Odissea, risulta efficacemente evocativo. L'eroe greco, pur di ascoltare il canto ammaliatore delle Sirene, si fa legare dai compagni all'albero della nave, chiedendo di stringerlo con nodi più stretti nel caso in cui avesse chiesto di essere sciolto. *E dove di slegarmi io vi pregassi / Pur con le ciglia, o comandassi, voi / Le ritorte*

⁴⁰ V. anche D. PULITANÒ, *Coazione a fin di bene e cause di giustificazione*, cit., 445.

⁴¹ Dopo la sentenza di primo grado, si era avanzata l'"ipotesi di lavoro" per cui, con il proprio ingresso nella comunità, il tossicodipendente stipulasse un vero e proprio "contratto di cura", chiedendo di essere protetto per il futuro anche contro la sua volontà: l'irrevocabilità del consenso avrebbe dunque costituito una condizione necessaria di questo contratto. La revoca derivante dal tossicodipendente in crisi di astinenza avrebbe determinato l'attivarsi di una vera e propria posizione di protezione in capo ai responsabili della comunità, rendendo non solo legittimi, ma addirittura doverosi, interventi coattivi volti a impedire una "ricaduta" del soggetto: D. PULITANÒ, *Coazione a fin di bene e cause di giustificazione*, cit., 440-441.

⁴² F. ALBEGGIANI, *Profili problematici del consenso dell'avente diritto*, Giuffrè, 1995, 57.

doppiatemi, ed i lacci. È evidente che Ulisse accetta di privarsi della libertà personale e di essere “protetto” anche contro la sua volontà, consapevole del fatto che la revoca del consenso sarebbe potuta intervenire sulla base di impulsi per lui incontrollabili. È altrettanto evidente, tuttavia, che i compagni avrebbero dovuto dar seguito alla sua richiesta di essere sciolto una volta lontani dal pericolo delle Sirene, risultando per contro illegittimo un eventuale protrarsi di quella privazione della libertà personale. *Come trascorsa fu tanto la nave, / Che non potea la perigliosa voce / Delle Sirene aggiungerci coloro / A sé la cera dall'orecchie tosto, / E dalle membra a me tolsero i lacci*⁴³.

Nel caso di San Patrignano l'orizzonte temporale del consenso era dunque definito dal permanere della condizione di dipendenza, fisica e psichica, dalla sostanza stupefacente: è evidente quanto complicato potesse rivelarsi l'accertamento processuale della condizione di dipendenza del singolo ospite che aveva lamentato un trattenimento coattivo a San Patrignano e, non a caso, i giudici di legittimità mettono in evidenza la durata “indefinibile” del trattamento di disintossicazione. Come precisato dai giudici di secondo grado, tuttavia, la questione era stata concretamente semplificata dal fatto che nessuno dei ragazzi lamentava di essere stato trattenuto nonostante l'avvenuta “liberazione” dal bisogno di eroina, facendo dunque ritenere che, almeno sul piano temporale, si restasse entro i limiti delineati dal consenso inizialmente prestato. In presenza, quindi, di interventi coattivi che non si fossero sostanziati nel ricorso alle catene o ad altre modalità ugualmente degradanti, del tutto ragionevole pare il ricorso all'art. 50 c.p. da parte dei giudici di appello o, comunque, non del tutto insuperabili si rivelano gli ostacoli evidenziati dal Tribunale e dalla Corte di cassazione.

5.2. Lo stato di necessità e l'eccesso colposo.

Il riferimento allo stato di necessità si rivela, se possibile, ancor più problematico, rendendosi necessario distinguere tra i “trattenimenti non umilianti” e i “trattenimenti umilianti”.

Quanto ai trattenimenti coattivi (ma) non umilianti, è innegabile che l'invocata applicazione dello stato di necessità “reale” da parte dei giudici d'appello, sia pur portata come argomento *ad abundantiam*, abbia richiesto una significativa dilatazione degli elementi costitutivi della scriminante, assecondando le tendenze ad un progressivo ampliamento interpretativo dell'art. 54 c.p. capace di valorizzare le peculiarità del caso singolo⁴⁴: la non

⁴³ F. ALBEGGIANI, *Profili problematici del consenso dell'avente diritto*, cit., 58. Per una lettura “più tradizionale” del c.d. contratto di Ulisse, S. ROSSI, *Il contratto di Ulisse. Costruzioni giuridiche e tutela costituzionale del sofferente psichico*, in *La relazione di cura dopo la legge 219/2017. Una prospettiva interdisciplinare*, a cura di M. Foglia, Pacini, 2019, 81 ss.

⁴⁴ Cfr. sul punto A. SERENI, *Il caso Muccioli e i motivi dell'azione necessitata*, in *Ind. pen.*, 2/1989, 445 ss.

evitabilità altrimenti del pericolo, in particolare, viene fondata sull'inefficiente risposta fornita, oltre i confini di San Patrignano, al dilagante fenomeno della tossicodipendenza.

Muovendo invece, come la Corte di cassazione, dalla validità della revoca del consenso, a sua volta fondata sulla perdurante capacità di autodeterminarsi del tossicodipendente, diviene assai complicato ipotizzare una diretta applicazione dell'art. 54 c.p.: il dissenso esplicito, proprio come avviene nel settore dell'attività medica "in senso stretto", rappresenta un ostacolo alla condotta che pretendesse di risultare scriminata sulla base della necessità di "salvare" il terzo⁴⁵. Resta quindi la sola soluzione, fatta propria dai giudici di legittimità, della scriminante putativa, che rende altresì più agevole la motivazione relativa all'erronea supposizione (soprattutto) della non evitabilità altrimenti del pericolo.

Quanto ai trattenimenti umilianti, in secondo e in terzo grado si chiama in causa lo stato di necessità e, in particolare, la ritenuta sussistenza di un eccesso colposo rispetto ai limiti ricavabili dall'art. 54 c.p., muovendo dalla scriminante reale secondo i giudici d'appello, dalla scriminante putativa nella ricostruzione dei giudici di legittimità.

La colpa sarebbe consistita anzitutto nel "passo più lungo della gamba" degli imputati che, malgrado le risorse organizzative limitate di San Patrignano, avevano accolto nella comunità un significativo numero di ospiti, mossi da un intento di recupero degli stessi. Posto che, tuttavia, il ricorso alle catene e la preventiva predisposizione di ambienti *ad hoc* nei quali "eseguire" il trattenimento sembrava far parte integrante del "metodo Muccioli", si tratta di un profilo scarsamente convincente, mostrando più i tratti di un *eccesso doloso* che quelli di un *eccesso colposo*. Un profilo di colpa avrebbe potuto ravvisarsi, al più, nella erronea valutazione dei mezzi effettivamente necessari per impedire che i soggetti abbandonassero la comunità e che, più esattamente, ben avrebbero potuto sostanziarsi in metodi coattivi privi di quella componente di mortificante umiliazioni che, invece, almeno per i casi più difficili, contribuiva a definire la strategia di recupero messa in campo a San Patrignano. Pur trattandosi di una conclusione certamente non scontata, si sarebbe potuta argomentare valorizzando la natura ancora per certi aspetti

⁴⁵ Sulla paradigmatica questione del rifiuto esplicito di emotrasfusioni si rinvia a F. MODUGNO, *Trattamenti sanitari "non obbligatori" e Costituzione*, in *Dir. soc.*, 1982, 303 ss.; A. SANTOSUOSSO, *Le parole e le cose: a proposito di violenza etica su un paziente*, in *Bioetica*, 3/2000, 454 ss.; G. IADECOLA, *La responsabilità penale del medico tra posizione di garanzia e rispetto della volontà del paziente (in tema di omessa trasfusione di sangue "salvavita" rifiutata dal malato)*, in *Cass. pen.*, 3/1998, 953 ss.; Trib. Termini Imerese, Sez. pen., 30 maggio 2018, n. 465, in *Giurisprudenza penale web*, 9/2018, con nota di L. MARSELLA, F. PAPINI, *Sulla configurabilità del reato di violenza privata nel caso di trattamento medico arbitrario*, che ha condannato per violenza privata un medico che, malgrado il dissenso opposto dal paziente, aveva praticato sullo stesso una trasfusione di sangue.

“sperimentale” delle comunità chiuse come luogo di recupero per tossicodipendenti: se, infatti, i modelli allora diffusi si fondavano sul principio della esclusione del soggetto che non collaborasse al programma terapeutico⁴⁶, San Patrignano portava avanti la filosofia del recupero “a tutti i costi”. E “con ogni mezzo”.

6. Un ingiusto mezzo per un giusto scopo?

Nelle sentenze relative al “processo delle catene” affiora, di tanto in tanto, il riferimento alla finalità perseguita da San Patrignano, che, complessivamente intesa, doveva certamente considerarsi una finalità “positiva”.

«Gioca un ruolo decisivo la finalità lecita sottesa al sacrificio della libertà personale»⁴⁷, precisano i giudici d’appello in tema di consenso dell’avente diritto, di fatto inserendo nell’art. 50 c.p. una “componente soggettiva” *extra legem*⁴⁸. Così come, sul versante dello stato di necessità, si sottolinea in maniera ripetuta e insistente la finalità di evitare una ricaduta nella droga, tanto nella valutazione degli elementi costitutivi dell’art. 54 c.p. quanto in riferimento all’eccesso colposo ex art. 55 c.p. Anche la sentenza di condanna in primo grado, sia pure solo in sede di commisurazione della pena, non ha potuto fare a meno di prendere atto dei risultati positivi e “meritori” ottenuti da San Patrignano.

L’impressione, detto altrimenti, è che il caso Muccioli abbia rappresentato un’occasione per il riaffiorare in superficie di quelle istanze, mai realmente sommerse, di cui si sono fatte storicamente portatrici costruzioni teoriche come quelle dell’“azione socialmente adeguata” o del “giusto mezzo per un giusto scopo” e che, sia pur in contesti molto diversi tra loro, si traducono nella valorizzazione di una finalità “positiva” *extra legem*, perseguita dal soggetto agente: si pensi, solo per restare agli esempi più noti, alla finalità terapeutica che escluderebbe il dolo di lesioni (e quindi, in caso di morte, l’omicidio preterintenzionale) in capo al medico che agisca in assenza di un valido consenso da parte del paziente⁴⁹ o allo scopo sportivo che scrimina le lesioni derivanti da attività sportive violente⁵⁰.

Il riferimento alla teoria dell’azione socialmente adeguata, posto che la stessa è storicamente legata a filo doppio a un concetto di «normalità della vita

⁴⁶ Per tutte le necessarie indicazioni v. D. PULITANÒ, *Coazione a fin di bene e cause di giustificazione*, cit., 441.

⁴⁷ App. Bologna, 28 novembre 1987, cit., 594.

⁴⁸ C. RAPISARDA, nota a App. Bologna, cit., 591.

⁴⁹ Cass., Sez. un. pen., 18 dicembre 2008, n. 2437, Giulini, in *Cass. pen.*, 5/2009, 1809-1810, con nota di F. VIGANÒ, *Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilità penale del chirurgo: l’approdo (provvisorio?) delle Sezioni unite*.

⁵⁰ Tra le tante, Cass., Sez. IV pen., 8 marzo 2016, n. 9559.

sociale»⁵¹, non risulta del tutto pertinente in riferimento alla vicenda San Patrignano, La teoria del giusto mezzo per un giusto scopo, invece, muove dalla ritenuta esigenza di considerare non punibili quei fatti verificatisi nel conseguimento di un fine riconosciuto dallo Stato o nei quali il sacrificio di un bene o di un interesse protetto sia valso a salvare un bene o di interesse di maggiore valore⁵²: questa idea si tradurrebbe, sostanzialmente, «nell'elevazione a scriminante del *motivo della condotta*, posto in intima relazione con la personalità del soggetto» e al quale la legge non attribuisce esplicita rilevanza⁵³.

La "personalità del soggetto" nel caso Muccioli ha davvero rappresentato l'elemento capace di fare la differenza. Vincenzo Muccioli, a mezza via tra il *medium*-santone e il benefattore carismatico, ha saputo tenere accesi i riflettori su un processo che, come ogni buon processo mediatico che si rispetti, divampa in occasione del primo grado di giudizio e vede affievolire le sue fiamme a mano a mano che si avvicina la sentenza definitiva (magari di assoluzione), lasciando però delle braci che continuano ad ardere silenti. Non è un caso, quindi, che in occasione della serie televisiva *SanPa* si sia tornati a discutere e a dividersi in riferimento a una storia il cui finale aperto lasciava aperta la possibilità di un *sequel* o, almeno, di un *remake* incipriato dal distacco, forse un po' altezzoso, del "senno di poi".

Certo, i tempi non sono più quelli dello scambio di opinioni a distanza tra Rossana Rossanda e Indro Montanelli⁵⁴, lasciando invece il posto ai colpi di *tweet* tra Red Ronnie e Luca Bizzarri. *SanPa* ha però offerto una preziosa occasione per tornare a riflettere non solo su un momento di svolta socio-culturale che ha segnato lo scorrere ostentatamente ottimista dei "meravigliosi anni Ottanta", ma anche su quella relazione tormentata tra consenso dell'avente diritto e stato di necessità, alla quale si è preteso spesso di attribuire efficacia taumaturgica, ma che finisce pressoché immancabilmente per rivelare tutta la complessità (non solo) giuridica di categorie come "scelta", "autodeterminazione", "cura" (anche nella variante del "prendersi cura"). «Ci sono regioni della vita», del resto, «in cui vita e

⁵¹ P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, Priulla, 1947, 73. *Amplius*, C. FIORE, *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, Morano, 1966, spec. 128 ss.

⁵² Pressoché testualmente, riprendendo, in particolare, il pensiero di Graf zu Dohna, A. DE MARSICO, *L'unità del diritto penale*, in *Foro it.*, 1935, IV, 34-35.

⁵³ P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, cit., 65, cui si rinvia per ampie considerazioni critiche. In riferimento alla rilevanza spesso attribuita dalla giurisprudenza a una finalità non tipizzata, con particolare riguardo al dolo di lesioni, sia consentito il rinvio ad A. MASSARO, *L'omicidio preterintenzionale. Il consenso della vittima e l'imputazione dell'evento ulteriore*, in *Temi penali. Delitti contro la persona. Delitti contro il patrimonio*, a cura di M. Trapani, A. Massaro, Giappichelli, 2018, 84 ss.

⁵⁴ Un'efficace rassegna delle reazioni registratesi a seguito della sentenza del Tribunale di Rimini è offerta da G. LA GRECA, *Trattamenti obbligatori e comunità terapeutiche per tossicodipendenti*, cit., 431 ss.



morte sono talmente vicine che concetti come libertà, volontà, bene e male vanno rivisti. Bisogna avere il coraggio di non considerarli come assoluti» (Fabio Cantelli, ex ragazzo di San Patrignano, oggi filosofo e scrittore).